

Prato, 25 Settembre 2024

Lettera informativa n. 27/2024

**Marco Badiani**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Pierluigi Coppini**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Giulia Massari**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Simona Sguanci**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Vinicio Vannucchi**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

## A TUTTI I CLIENTI

## LORO SEDI

### **OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE SOGLIE DIMENSIONALI PER I BILANCI ABBREVIATI, MICRO E CONSOLIDATO**

Il D.Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024 ha previsto un **incremento dei limiti dimensionali** per la redazione del **bilancio d'esercizio** in forma abbreviata, micro e consolidata, in modo tale da tenere conto dell'**inflazione** registrata negli ultimi anni.

Con tale intervento le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sono state **aumentate del 25%** rispetto a quelle previgenti; sono rimaste, invece, invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.

Nel dettaglio è stato modificato l'art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società possono redigere il **bilancio in forma abbreviata** quando, nel primo esercizio o successivamente **per due esercizi consecutivi**, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'**attivo** dello Stato patrimoniale: **5.500.000** euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
- **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: **11.000.000** euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
- **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **50** unità.

I bilanci abbreviati che rispettano i suddetti limiti sono composti da conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa, in un formato semplificato rispetto a quelli del bilancio ordinario, nei termini indicati dall'art. 2435-bis c.c.

Non è prevista la redazione né della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del c.c. né del rendiconto finanziario, salvo che non li si voglia comunque predisporre.

Per quanto riguarda l'adozione del **bilancio semplificato per le micro imprese** previsto dall'art. 2435-ter comma 1 c.c., può avvenire quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non vengono superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'**attivo** dello Stato patrimoniale: **220.000** euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
- **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: **440.000** euro (ove in precedenza il limite era 350.000 euro);
- **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **5** unità.

I bilanci delle microimprese che rispettano i suddetti limiti possono assumere una forma ulteriormente semplificata, che permette di omettere una serie di informazioni. In particolare, le microimprese presentano solo conto economico e stato patrimoniale, integrati da alcune informazioni originariamente previste in nota integrativa.

Con riferimento al **bilancio consolidato**, è stato modificato l'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, **su base consolidata**, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale degli **attivi** degli Stati patrimoniali: **25.000.000** euro (ove in precedenza il limite era 20.000.000 di euro);
- totale dei **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: **50.000.000** euro (ove in precedenza il limite era 40.000.000 di euro);
- **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **250**.

Si ricorda, peraltro, che la verifica del superamento dei suddetti limiti numerici possa essere effettuata, oltre che su base consolidata, **anche su base aggregata**, ovvero senza effettuare le operazioni di consolidamento. In quest'ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai



ricavi sono maggiorati del 20%, vale a dire portati, rispettivamente, a **30.000.000** e **60.000.000** euro.

L'incremento dei limiti dimensionali determina, evidentemente, l'**estensione** del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d'esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Professionisti Associati**